

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE A MEZZO DI EQUIDI

(approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 28 Novembre 2007, n. 75, divenuta esecutiva in data 13 dicembre 2007)

INDICE DEGLI ARTICOLI

- Art. 1 - Ambito di applicazione p
- Art. 2 - Numero dei veicoli a trazione animale da adibire al servizio di noleggio con conducente
- Art. 3 - Principi distintivi per la trazione animale
- Art. 4 - Abilitazione degli equidi
- Art. 5 - Caratteristiche della vettura
- Art. 6 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 7 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 8 - Disposizioni finali

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. In attuazione della legge n. 21 del 15/01/1992 recante “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, il presente regolamento si applica all'esercizio del servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale a mezzo di equidi.
2. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 21 del 15/01/1992 “il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio” ed è svolto con l'impiego di veicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo quanto stabilito dal Codice della strada, dal Regolamento di esecuzione del codice della strada, dalla stessa legge n. 21 del 15/01/1992 e dal presente regolamento.

Art. 2 – NUMERO DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. L'esercizio del noleggio con conducente effettuato con veicoli a trazione animale a mezzo di equidi non è assoggettato a limitazione numerica in quanto si caratterizza come servizio di tipoturistico – ricreativo e non già come servizio sostitutivo e/o integrativo di quello pubblico per il trasporto di persone, differenziandosi dal servizio di noleggio di autovettura con conducente, per il quale si applica lo specifico Regolamento Comunale.

Art. 3 – PRINCIPI DISTINTIVI PER LA TRAZIONE ANIMALE

1. L'equide destinato alla trazione delle vetture non può essere ritenuto un mero strumento di trazione ma, in quanto essere vivente, va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

Art. 4 – ABILITAZIONE DEGLI EQUIDI

1. L'abilitazione di idoneità al lavoro dell'equide è requisito necessario per l'esercizio

- dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio dell'autorizzazione.
2. Tale abilitazione, di durata annuale, sarà rilasciata da medico veterinario; il titolare dell'attività dovrà inviare la certificazione al competente ufficio comunale e mantenere una copia a disposizione delle autorità sanitarie competenti per la vigilanza;
 3. Alla redazione e tenuta dell'anagrafe degli equidi abilitati per le autorizzazioni di vetture a trazione animale provvederà il Comune.
 4. L'iscrizione all'anagrafe degli equidi abilitati è attestata da microchip il cui numero dovrà risultare sul "passaporto" dell'animale rilasciato ai sensi del Decreto 5 maggio 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
 5. Il titolare di autorizzazione per vettura a trazione animale dovrà provvedere, prima della scadenza del termine annuale, al rinnovo del certificato di idoneità dell'animale al traino nelle modalità sopra indicate.

Art. 5 – CARATTERISTICHE DELLA VETTURA

1. I veicoli di noleggio a trazione animale devono essere muniti di targa secondo quanto previsto dall'art. 67 e 70 del Codice della strada e dagli artt. 222 e 226 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada;
2. Le due targhe saranno fornite dal Servizio Polizia Municipale, competente per materia, previa corresponsione della relativa spesa da parte dell'interessato.
3. I veicoli destinati a trazione animale dovranno comunque rispettare le caratteristiche stabilite dagli art. 64 e 70 del Codice della strada e dagli art. 220, 221, 222, e 226 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada; la sussistenza di tali caratteristiche nel veicolo a trazione animale sarà certificata da un tecnico e potrà essere oggetto di verifica da parte del servizio Polizia Municipale;
4. Il conducente dovrà rispettare l'art. 183 del Codice della strada;
5. Il conducente è obbligato a dotare il veicolo di contenitore, sollevato da terra, di dimensioni e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni degli animali evitandone la dispersione sul suolo pubblico.

Art. 6 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Per il rilascio dell'autorizzazione occorre presentare domanda al competente ufficio comunale e provare il possesso dei seguenti requisiti:
 - iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992.
 - proprietà o disponibilità del veicolo;
 - certificazioni previste dall'art. 226 comma 4 lett. a) – b) – c) – d) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
 - certificazione di idoneità al lavoro dell'equide di cui all'art.4;
 - autocertificazione indicante il possesso o la disponibilità di scuderia, rimessa o spazio adeguato a consentire il ricovero dell'equide e del mezzo nel Comune di San Casciano V.P.; il punto di ricovero dell'animale deve essere registrato presso l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio secondo la normativa vigente;
 - autocertificazione indicante il possesso di idonea concimaia o indicazione delle modalità di smaltimento delle deiezioni dell'animale, nel rispetto della normativa vigente;
2. Non può essere rilasciata l'autorizzazione a coloro che abbiano riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi, ed essere sottoposti a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

Art. 7 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale può procedere alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nei seguenti casi:

- quando in capo al titolare vengano a mancare i requisiti di idoneità previsti dal presente regolamento;
- quando il titolare perda i requisiti morali;
- quando il titolare interrompa il servizio per un periodo superiore a 12 mesi continuativi senza giustificato motivo;

2. Gli accertamenti dei fatti che comportano la revoca dell'autorizzazione debbono essere contestati tempestivamente all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.

Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Tutte le materie non oggetto di esplicita normazione inserite nel presente regolamento postulano un richiamo alle disposizioni contenute nel Codice della strada, nel Regolamento di esecuzione del codice della strada, nella legge n. 21 del 15/01/1992, nel Decreto 5 maggio 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
